



**Audizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane dinanzi alla
"II Commissione Giustizia" del Senato della Repubblica.
Seduta di mercoledì 11 dicembre 2024.**

Disegno di Legge n. 1315 di iniziativa governativa: "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia"

L'**articolo 1** del disegno di legge n. S.1315 si limita a riallineare la data di elezione dei nuovi consigli giudiziari al mese di aprile: a causa del Covid, i consigli giudiziari designati nel 2020 furono eletti nel mese di ottobre.

Inizialmente la data di elezione dei nuovi consigli giudiziari era stata fissata per il corrente mese di dicembre: si è ritenuto opportuno riallinearla al mese di aprile con la norma in questione.

A riguardo non si ritiene di dover formulare osservazioni.

L'**articolo 2** interviene in materia di conferimento di incarichi direttivi legittimità, sia giudicanti che requirenti modificando gli artt. 35 e 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

In particolare, quanto all'art. 35, le funzioni direttive e possono essere conferite solo se vengono garantiti almeno quattro anni di servizio prima del collocamento a riposo.

Prima del decreto legge 178/2024, l'unica eccezione era prevista per le funzioni direttive apicali della Suprema Corte di Cassazione: il Primo Presidente e il Procuratore Generale erano i soli per i quali era prevista la necessità di garantire solo due anni di servizio anziché quattro.

Con la modifica introdotta il limite minimo di due anni di servizio "garantiti" viene esteso a tutte le funzioni di legittimità direttive, direttive superiori e direttive apicali, sia giudicanti che requirenti, quindi non più solo in relazione al Primo Presidente della Corte di Cassazione e al Procuratore Generale, ma anche al Presidente Aggiunto, al Procuratore Generale Aggiunto, al Presidente di Sezione, all'Avvocato Generale e al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La norma che si vuole modificare mira, condivisibilmente, a garantire la stabilità delle funzioni ed evitare una eccessiva rotazione dei ruoli direttivi.

Non sono esplicitate nella relazione illustrativa le ragioni di efficienza che hanno richiesto, perfino in via d'urgenza, di modificare l'attuale regime, se non una generica indicazione circa la necessità di avere

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



più candidati disponibili ed un vago riferimento al fatto che tali limitazioni sarebbero “inutili” e “dannose”.

Non è però esplicitato in base a quali elementi oggettivi dette regole risulterebbero meritevoli di un tale giudizio ampiamente negativo.

La stabilità della funzione appare, al contrario, un elemento rilevante ai fini di garantire la corretta operatività dell’ufficio e l’innovazione introdotta sembra essere volta più ad assecondare le aspettative di carriera dei magistrati interessati, che l’interesse del cittadino al miglior funzionamento della Suprema Corte.

La riduzione periodo minimo da garantire nella funzione consente poi di bandire, nel tempo, più concorsi per la stessa e dunque, di alimentare ulteriormente il sistema di spartizione secondo logiche di appartenenza correntizia che, certamente, non sono state superate, posto che a riguardo non è stato operato alcun efficace intervento normativo.

Sempre l’articolo 2 si propone di modificare l’art. 46-*terdecies* del menzionato decreto legislativo, secondo il quale chi svolge funzioni direttive o semidirettive non può presentare domanda per il conferimento di nuovo incarico se non sono trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni.

Chi svolge funzioni direttive o semi-dirigente, deve oggi permanere nell’incarico assunto per un certo periodo, anche in questo caso per garantire la stabilità della funzione e quindi il migliore funzionamento dell’ufficio.

L’unica eccezione che era prevista riguardava i posti di Primo Presidente di Cassazione e di Procuratore Generale di Cassazione.

Con la modifica proposta questa eccezione è estesa a tutte le funzioni di legittimità: direttive, direttive superiori e direttive apicali, sia giudicanti che requirenti.

Se le ragioni della modifica dell’art. 35 sono sostanzialmente inesistenti, quelle relative all’art. 46-*terdecies* sono del tutto omesse.

Le critiche già sopra svolte circa l’inopportunità di ridurre il periodo minimo di quattro anni da garantire alla guida di un ufficio giudiziario, valgono a maggior ragione in relazione alla modifica cui sopra si è fatto cenno, che raddoppia i profili di instabilità sia in relazione all’ufficio di provenienza, che a quello di destinazione.



Le modifiche appaiono, dunque, prive di giustificazione e non condivisibili.

L'articolo 4 riguarda i corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura correlati agli incarichi direttivi e semidirettivi.

La SSM, tra le altre cose, è anche preposta alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, con l'organizzazione dei relativi corsi.

Prima del decreto legge 178 la partecipazione ai corsi di formazione organizzati a tal fine dalla SSM era un pre-requisito per poter presentare la domanda per l'incarico direttivo o semidirettivo.

Con il nuovo art. 26 *bis* decreto legislativo 26/2006, invece, si prevede sempre la necessità del corso, ma solo dopo che l'avvenuto conferimento dell'incarico.

Inoltre, la frequenza del corso non è richiesta se il candidato ha frequentato un corso analogo nei 5 anni antecedenti al conferimento dell'incarico o alla sua conferma.

Vengono conseguentemente modificate anche le disposizioni che regolano la procedura di conferimento degli incarichi (art. 46 *octies* commi 5 e 7 dec. leg.vo 160/2006): è stato soppresso il riferimento alle attitudini maturate nell'ambito dei corsi della SSM come pure è stato soppresso il riferimento ai documenti trasmessi dalla SSM sui corsi frequentati visto che la frequentazione del corso è ora successiva.

La modifica è stata motivata sulla base di tre argomenti: il primo è che il numero elevato di candidati aspiranti alla frequentazione dei corsi della SSM non consentiva di far fronte alla domanda (nel primo semestre 2024 vi sono stati 297 candidati ai corsi e se ne prevedevano circo 800 entro la fine dell'anno corrente).

Il secondo argomento è che l'impossibilità di frequentare preventivamente il corso di formazione della Scuola avrebbe creato un blocco nello smaltimento delle domande da parte della Quinta Commissione del Csm, costretta ad attendere che il candidato avesse terminato il corso di formazione.

Il terzo argomento è che la frequentazione del corso sottrae, ovviamente, risorse all'attività giurisdizionale ordinari: ipotizzare 800 magistrati impegnati nei corsi di formazione avrebbe inciso sull'attività ordinaria e sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR.



Le argomentazioni prospettate a sostegno della modifica appaiono condivisibili e non vi sono osservazioni a riguardo.

L'articolo 5 si occupa infine dei giudici onorari di pace: una volta nominati, i nuovi GOP sono assegnati in via esclusiva all'UPP per due anni. Questo periodo di tempo viene ora ridotto a un anno.

La modifica è stata motivata con il fatto che gli uffici dei giudici di pace sono in grave affanno per le serie carenze di organico, a maggior ragione con le nuove competenze in sede civile che non faranno che aumentare il carico di lavoro.

Corca la riduzione non vi sono particolari osservazioni, posto che appare giustificata dalla necessità di coprire i ruoli e assorbire in modo più adeguato la domanda di giustizia.

Sorge piuttosto qualche perplessità circa utilità di questo “tirocinio” coatto presso l'UPP per i GOP neo nominati e sulla correlazione tra le attività svolte presso l'UPP e quelle che andranno a svolgere come GOP.

L'articolo 7 prevede modifiche agli artt. 275-bis comma 1, 276 comma 1-ter, 282-bis comma 6 e 282-ter del codice di procedura penale e introduce l'art.97-ter alle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito.

La previsione normativa è disomogenea rispetto alla materia trattata nel testo di Legge di iniziativa governativa, oltre che disancorata dalle ragioni di necessità e urgenza poste a fondamento dello strumento normativo.

Le novità introdotte risultano ispirate dalla consueta logica emergenziale senza rispondere, per converso, a reali e concrete esigenze processuali.

Prendendo le mosse dai noti problemi di disponibilità e fattibilità tecnica degli strumenti di controllo elettronici, La *ratio* della novella è ancora una volta ravvisabile, in via esclusiva, nella volontà del legislatore di inasprire il trattamento cautelare, addossandone la responsabilità, “a costo zero”, al destinatario della misura, in violazione del principio del *favor libertatis*.

In tale ottica viene inserito nei citati articoli il sintagma “inclusa quella operativa”, accanto alla già prevista “non fattibilità tecnica”, in presenza delle cui condizioni, il giudice che procede potrà applicare ulteriori misure cautelari congiunte o addirittura più gravi.

Occorre, altresì, rammentare come la novella possa ulteriormente incidere, aggravandolo, sul fenomeno del sovraffollamento carcerario, posto che la concessione di una misura cautelare meno afflittiva con



l'ausilio di mezzi di controllo elettronici potrà ora essere preclusa dalla “non fattibilità operativa” dipendente, ad esempio, dalle caratteristiche o dalla posizione dell'immobile nella disponibilità del destinatario. Anche sotto questo profilo la norma presenta profili di irragionevolezza, in quanto idonea a determinare un trattamento cautelare di sfavore a parità di esigenze cautelari da soddisfare e in assenza di condotte contrarie alle prescrizioni impartite.

E' necessario che il decisore politico stanzi adeguati finanziamenti per rendere quanto più possibile efficaci e operativi gli apparecchi elettronici che sono destinati al controllo del cautelato ed i servizi di supporto che devono garantirne l'operatività, poiché in assenza di tale impegno non può ritenersi accettabile alcun sacrificio imposto all'indagato

Roma, 11 dicembre 2024

La Giunta